

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Divisione V

Prot. N. 5/25888/90/APPR
Roma, 16 marzo 1999
LETTERA CIRCOLARE

O G G E T T O: Rapporto di apprendistato e professioni sanitarie ausiliarie

Alla Direzione Provinciale
del Lavoro - Servizio
Ispezione del Lavoro -
VERONA

E.p.c. Direzioni Regionali e
Provinciali del lavoro
LORO SEDI

Dir. Gen. AA. GG. e del
Personale
Serizio Centrale Ispettorato
Lavoro
SEDE

Si riscontra la nota n.1597 del 22 febbraio scorso, con la quale viene posto il quesito se sia ammissibile stipulare contratti di apprendistato con giovani abilitati all'esercizio di professioni sanitarie ausiliarie e, in particolare, di infermiere professionale.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Benvero che l'[art.16, L.196/97](#), ha riscritto punti importanti della disciplina dell'apprendistato, per l'effetto qualificabile oggi come una modalità occupativa d'ingresso verso la quale si appunta in misura sempre maggiore l'interesse delle aziende. Ma è altresì vero che l'esigenza di non comprimere le opportunità occupazionali a costo agevolato non può determinare la delegittimazione delle speciali abilitazioni in materia sanitaria, inclusive di tirocinio tecnico-pratico oltre che dell'acquisizione controllata di particolari conoscenze nonché della relativa iscrizione all'albo professionale.

In ultima analisi, la novella legislativa ex art.16 citato ha operato il superamento dell'art.22, L.56/87, che era norma restrittiva quanto alla compatibilità del contratto di apprendistato con il possesso di titoli di studio idonei, nel mentre non è applicabile nelle ipotesi in cui, al di là dei titoli di studio acquisiti, il versante formativo dello speciale rapporto da costituire per il conseguimento della qualifica di infermiere professionale risulti assolto, comprovato e garantito dall'iscrizione ad apposito albo professionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Teresa Ferraro)